

DELIBERAZIONE C.C.
n. 62 del 26 APR. 2004

allegato _____

Il Segretario



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
(Provincia di Firenze)

REGOLAMENTO
per l'applicazione delle sanzioni
amministrative
(ai sensi dell'art. 78 dello Statuto Comunale)

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.... del)

Indice

- Articolo 1 - (<i>Ambito di applicazione</i>)	Pag.n.3
- Articolo 2 - (<i>Procedimento</i>)	Pag.n.3
- Articolo 3 - (<i>Pagamento in misura ridotta</i>)	Pag.n.4
- Articolo 4 - (<i>Limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie</i>)	Pag.n.4
- Articolo 5 - (<i>Importo delle sanzioni</i>)	Pag.n.4
- Articolo 6 - (<i>Esecuzione d'ufficio</i>)	Pag.n.5
- Articolo 7 - (<i>Norma transitoria e finale</i>)	Pag.n.5

Iter di approvazione

- 14.04.2003 Approvato dalla conferenza dei dirigenti (cfr.verb.n.13/04)
- 15.04.2004 Parere favorevole della Giunta Comunale (cfr.direttiva n.116)
- 21.04.2004 Parere della I^Commissione Comunale
- ---

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art.78 del vigente Statuto del Comune di Borgo San Lorenzo, disciplina il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie per violazione ai regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco e alle determinazioni dirigenziali a contenuto ordinatorio.
2. Sono escluse dalla presente disciplina tutte le violazioni dei regolamenti comunali e altri provvedimenti aventi natura sanzionatoria, direttamente previsti da leggi nazionali o regionali nonché le ordinanze sindacali adottate per contingibilità ed urgenza in quanto sanzionate ex art.650 del Codice Penale.

Articolo 2

(Procedimento)

1. Il procedimento di applicazione delle sanzioni pecuniarie principali ed accessorie di cui al precedente articolo 1 è disciplinato dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24.11.1981, n. 689 e dalla Legge Regionale Toscana 28.12.2000, n. 81, ambedue recanti disposizioni in materia di sanzioni amministrative.
2. Il Sindaco, o suo delegato, è competente ad emettere ordinanza-ingiunzione o di archiviazione al termine del procedimento sanzionatorio amministrativo per violazioni a norme di cui all'art. 1 che sono state oggetto di ricorso.
3. Il Dirigente e il Comandante del Corpo della Polizia Municipale sono competenti ad emettere l'ordinanza-ingiunzione di pagamento per le medesime violazioni non oggetto di ricorso ovvero nel caso di decorrenza dei termini per lo stesso.
4. L'ordinanza-ingiunzione di pagamento o di archiviazione deve essere emessa entro il termine di giorni 90 (novanta) decorrente dalla data di trasmissione del rapporto o degli scritti difensivi di cui rispettivamente agli artt. 17 e 18 della legge 24.11.1981, n. 689.
5. Il rapporto con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni e gli eventuali scritti difensivi di cui al precedente comma, con le controdeduzioni, devono essere trasmessi al Sindaco a cura dell'ufficio dal quale dipende il verbalizzante, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti.

Articolo 3

(Pagamento in misura ridotta)

1. In relazione al precedente art.2, comma 1, l'estinzione della sanzione potrà avvenire con le modalità di pagamento già previste, o che lo saranno in futuro, per le violazioni al Codice della Strada.
2. Resta esclusa la possibilità di pagamento nelle mani dell'agente accertatore.

Articolo 4

(Limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1. Ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali, alle ordinanze sindacali (non adottate ai sensi dell'art. 54 decreto legislativo 18.8.2000, n. 267) e alle determinazioni dirigenziali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25 (venticinque) a € 500 (cinquecento).
2. Entro i limiti di cui al precedente comma 1, nei singoli regolamenti comunali, ordinanze sindacali e determinazioni dirigenziali, sono stabilite sanzioni diverse per singole violazioni o gruppi di violazioni secondo quanto disposto dal successivo articolo 5.
3. Gli importi saranno aggiornati con cadenza biennale con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
4. Nei casi di cui al precedente comma 2, i limiti edittali massimi dovranno corrispondere al sestuplo di quelli minimi.

Articolo 5

(Importo delle sanzioni)

1. Ai sensi del precedente articolo 4, comma 2, sono stabilite le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - **Regolamento edilizio** – da € 50,00 (cinquanta/00) a € 300,00 (trecento/00).
 - **Ordinanze sindacali e determinazioni dirigenziali** – da € 50,00 (cinquanta/00) a € 300,00 (trecento/00).
 - **Regolamento di Polizia Municipale** – da € 25,00 (venticinque/00) a € 150,00 (centocinquanta/00).
 - **Altre norme non rientranti nelle fattispecie precedenti** – da € 50,00 (cinquanta/00) a € 300,00 (cinquecento/00).
2. Le sanzioni proporzionali non hanno limite.

Articolo 6
(Esecuzione d'ufficio)

1. Per le violazioni alle ordinanze sindacali e dirigenziali che prevedano obblighi di fare, dare o eseguire prestazioni a cui non sia stata data nei termini prescritti adeguata esecuzione da parte dell'obbligato, si procederà secondo le disposizioni di cui all'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

Articolo 7
(Norma transitoria e finale)

1. Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno del mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento.
2. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie non compatibili con le disposizioni del presente regolamento contenute in atti regolamentari o atti comunali.
3. Rimangono validi tutti gli atti adottati in precedenza all'entrata in vigore.